



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2595/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2597/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

In data 27.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativi ai calciatori Galletti Mattia (Matricola 4358395) e Russo Luca (Matricola 6797522) e Verduci Matteo (Matricola 3862927).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, in data 08.05.2026 invitava la ricorrente a procedere alla rituale notifica del ricorso al richiamato nuovo indirizzo pec [cittadimassac5@pec.it](mailto:cittadimassac5@pec.it) entro il 13 maggio 2026, dando termine a parte resistente per il deposito di eventuali memorie difensive e documenti entro il 20 maggio 2026.

Si costituiva in data 19 maggio 2026 la società resistente ASD Città di Massa calcio a 5 dando atto di aver ricevuto la rituale notifica del ricorso in data 8 maggio 2026.

Parte resistente costituendosi chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Inammissibilità del ricorso. Preliminarmente, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso. Nel testo della pec pervenuta alla società in data 8.5.2026 da parte della ASD C.G.C. Capezzano Pianore 1959, quest'ultima dava atto di aver già in precedenza notificato il ricorso alla ASD Città di Massa Calcio a 5 in*



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

data 26.2.2026. In seguito alla detta presunta notifica, poi, si apriva il procedimento di fronte a codesto Ill.mo Tribunale Federale Nazionale con n. 2597. Dai documenti depositati da controparte si evince chiaramente (doc. n. 6 parte ricorrente) che la notifica del 26.2.2026 non era andata a buon fine in quanto il sistema aveva rilevato un errore "5.1.1-Aruba pec s.p.a. – indirizzo non valido" tale per cui la notifica non era andata a buon fine. Sarebbe stato onere di parte ricorrente, in seguito alla segnalazione di errore da parte del sistema, recuperare, con diligenza e buona fede, l'indirizzo pec valido e regolarmente registrato dalla ASD Città di Massa Calcio a 5 e provvedere ad una nuova notifica. Nessuna pec, infatti, è mai pervenuta alla ASD Città di Massa Calcio a 5 in data 26.2.2026 e, in conseguenza, stante la mancata notifica del ricorso, lo stesso deve dichiararsi inammissibile.

*Eccezione di prescrizione.* Sulla base di quanto disposto dall'art. 99 delle NOIF, il diritto al premio di formazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato e, sulla base della norma transitoria, il diritto al premio di formazione tecnica maturato nella stagione sportiva 2023/2024, quale quello richiesto nel presente procedimento, si prescrive al 28.2.2026. Pertanto, avendo regolarmente notificato il ricorso alla ASD Città di Massa Calcio a 5 soltanto in data 8.5.2026, si eccepisce la prescrizione di qualsiasi presunta pretesa economica.

*Infondatezza del ricorso.* In subordine, senza alcuna rinuncia alle eccezioni sopra formulate, si eccepisce l'infondatezza del ricorso per genericità della presunta pretesa avanzata e indeterminazione della domanda e delle ragioni a fondamento della stessa. In particolare, la ASD C.G.C. Capezzano Pianore 1959 omette di specificare: - in quale stagione sportiva i giocatori avrebbero ottenuto dalla ASD Città di Massa Calcio a 5 il loro primo tesseramento con vincolo biennale, ovvero come giovani dilettanti, ovvero come non professionisti, ovvero come giovani di serie, ovvero quando sarebbe stato stipulato il primo contratto di apprendistato, ovvero il primo contratto di lavoro sportivo; In assenza di alcuna prova circa gli elementi costitutivi della fattispecie regolata dall'art. 99 delle NOIF, nessun pagamento risulta dovuto.

*In subordine. Infondatezza del ricorso.* In subordine, senza alcuna rinuncia alle eccezioni sopra formulate, si eccepisce l'infondatezza del ricorso. In primo luogo, si evidenzia come in più occasione la FIGC (ci si riferisce alle FAQ LND del dicembre 2026, quesito 25) ha avuto modo di precisare che, nonostante possa accadere che il portale generi l'attestazione con il conteggio del premio presuntivamente dovuto anche per passaggi tra discipline diverse, ciò non costituisce in alcun modo diritto al premio che resta regolato esclusivamente dall'art. 99 NOIF. In particolare, questo stesso Tribunale Nazionale Federale nel procedimento n. 0229/TNFSVE/2025-2026, nel rigettare la domanda di pagamento del premio di formazione avanzata dalla Vigentina San Paolo FC SSD squadra di calcio a 11 nei confronti del Petrarca Calcio A Cinque, ha precisato che "Il tessuto normativo così delineato con le riforme del 2022 e 2024 che hanno portato al riconoscimento della netta distinzione tra attività di Calcio a 5 ed attività di Calcio a 11 al punto da imporre distinte richieste di tesseramento onde consentire la ricostruzione della posizione (ndr del calciatore) per le singole attività, non fa che avvalorare ancor di più l'orientamento, già in precedenza affermato, fondato sul presupposto della diversità tra l'attività di Calcio a 5 ed attività di Calcio a 11, con l'ovvia conseguenza che laddove si prenda in considerazione la fase di formazione del calciatore che apra le porte all'apparato premiale contemplato dall'ordinamento Federale, non può non tenersi conto della diversa tipologia di formazione impartita da società di Calcio a 5 rispetto a società di Calcio a 11 e viceversa, formazione che si rivela utilizzabile solo da società che svolga la medesima attività (di Calcio a 5 o di Calcio a 11). Da qui la necessità del requisito della reciprocità di attività tra le società interessate al pagamento del premio" (decisione/1694/TFNSVE-2025/2026). E' evidente, pertanto, che in assenza di una formazione sportiva progressiva (quella ottenuta dalla società di Calcio a 11) che possa essere considerata compatibile e funzionale rispetto all'attività sportiva svolta dalla società di Calcio a 5 che dovrebbe beneficiare della detta formazione, viene meno la ratio stessa del premio di formazione di cui all'art. 99 NOIF che risulta, dunque, non dovuto nel caso di specie.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il calciatore Galletti Mattia per l'importo di € 45,00 (quarantacinque/00) relativa al premio di formazione per vincolo biennale giovane dilettante relativo alla stagione 2023/2024, oltre che l'attestazione per il premio di formazione primo contratto lavoro sportivo dilettante per l'importo di Euro 68,00 (sessantotto/00) per la stagione 2023/2024. Per il calciatore Russo Luca un premio di formazione primo contratto lavoro sportivo da dilettante per la stagione 2023/2024 per l'importo di Euro 144,00 (centoquarantaquattro/00) e per il calciatore Verduci Matteo premio di formazione primo contratto lavoro sportivo dilettante stagione 2023/2024 per l'importo di Euro 105,00 (centocinque/00) per un importo complessivo pari ad Euro 362,00 (trecentosessantadue/00).

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;

- rilevato che la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata atteso che la costituzione in giudizio di parte resistente ha di fatto sanato l'eventuale difetto di notifica;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- accertato che il termine di prescrizione relativo al premio di formazione tecnica maturato nella stagione sportiva 2023-2024 per i calciatori Galletti Mattia, Russo Luca e Verduci Matteo, sulla base di quanto disposto dall'art. 99 delle NOIF, si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato e, pertanto nel termine del 28.2.2026, d'altra parte, la decorrenza del termine risulta interrotta dalla notifica ad istanza della ricorrente della diffida trasmessa in data 11 novembre 2025;

- considerato, però, che risulta fondata l'eccezione di merito sollevata dalla società resistente atteso che, come già precedentemente affermato da Codesto Tribunale, la peculiare diversità tra attività di Calcio a 5 ed attività di Calcio ad 11 porta a ritenere che, laddove si prenda in considerazione la fase di formazione del calciatore che apra le porte all'apparato premiale contemplato dall'Ordinamento Federale, non può non tenersi conto della diversa tipologia di formazione impartita da società di Calcio a 5 rispetto a società di Calcio a 11 e viceversa, formazione che si rivela utilizzabile solo da società che svolga la medesima attività (di Calcio a 5 o di Calcio a 11), con la conseguente necessità del requisito della reciprocità di attività tra le società interessate al pagamento del premio;

- che nel caso di specie i calciatori in epigrafe hanno effettuato la fase di formazione presso la società ASD C.G.C. Capezzano Pianore 1959 che svolgeva esclusiva attività di Calcio a 11, per poi concludere il primo contratto di lavoro sportivo da dilettante con la società ASD Città di Massa Calcio a 5S che svolge esclusiva attività di Calcio a 5, di talchè, in mancanza di reciprocità di attività tra le società in

questione, non può trovare accoglimento la richiesta di riconoscimento dei premi di formazione tecnica avanzata dalla società ricorrente;

- preso atto dell'eccezione mancanza del requisito di reciprocità risulta che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla società ASD C.G.C. Capezzano Pianore 1959.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai